COMMISSIONE XII

**INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO**

**112.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **OTTAVIANO COLZI**

## INDICE

PAG.

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi *(Approvato dalla XII Commissione della Camera e modificato dal Senato)* (2118-1412-2065-B) ..... 3

COLZI OTTAVIANO, *Presidente* ..... 3, 6, 18

PAG.

BIANCHINI GIOVANNI ..... 13

CHERCHI SALVATORE ..... 12

DUJANY CESARE ..... 12

FAUSTI FRANCO, *Relatore* ..... 3, 14

GIOVANNINI ELIO ..... 11, 18

SALERNO GABRIELE ..... 5

SANTUZ GIORGIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 17

TEDESCHI NADIR ..... 13

TESSARI ALESSANDRO ..... 14

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,40.**

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge Citaristi ed altri e Cherchi ed altri: Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvati in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica) (2118-1412-2065-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri e Cherchi ed altri: « Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1986.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 1° ottobre 1986 la Commissione stabilì di rinviare il seguito della discussione del progetto di legge, al fine di svolgere una riflessione ulteriore sui contenuti normativi del provvedimento.

Do senz'altro la parola al relatore Franco Fausti perché informi la Commissione sull'esito di tale riflessione.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Anzitutto, desidero esprimere la mia valutazione positiva sulla ripresa della discussione sul progetto di legge, dopo un periodo di riflessione dovuto soprattutto all'importanza delle modifiche apportate dal Senato al testo unificato approvato da questa Commissione. Inoltre, desidero ricordare come si sia pervenuti all'elaborazione ed all'approvazione di una proposta largamente unitaria per migliorare il testo della legge n. 308 del 1982, successivamente modificata dal Senato. Sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento la nostra Commissione ha già tenuto una prima seduta, il 1° ottobre 1986, durante la quale è stata da me svolta una relazione nel merito delle stesse. Ho avuto l'impressione – a partire dalla seduta del 1° ottobre 1986 – che si manifestasse una tendenza verso una pausa di riflessione in attesa dello svolgimento della Conferenza nazionale sull'energia. Ritengo tuttavia che tale attesa non possa essere protratta ulteriormente e che debbano essere da me esposte rapidamente alcune considerazioni d'insieme, con riserva da parte mia di intervenire anche nel prosieguo della discussione.

L'esperienza derivata dall'applicazione della legge n. 308 del 1982 è, a mio avviso, ampiamente positiva, pur se taluni interventi hanno fatto i conti con una

domanda in pratica inesistente dei dispositivi e delle facilitazioni previsti da quella legge, che probabilmente oggi noi rivedremmo con spirito molto più critico e che, comunque, ha dato nel complesso risultati notevoli. Intendo riferirmi alla valutazione – per grandi numeri, ma con la disponibilità a verificarla nel merito – di una considerazione che, da sola, può dare senso e significato ad un giudizio positivo su questa prima esperienza di applicazione della legge n. 308 del 1982, ed è che con un investimento complessivo di 500 miliardi (cui ammonta la quota parte di competenza ministeriale che – ferma restando la positività di quelle di competenza regionale – appare tuttavia, in quanto meno diffusa, più direttamente valutabile) è possibile fare una previsione – non ottimisticamente bensì piuttosto « depurata » e perciò realistica – di un risultato pari a 600 megawatt elettrici. Si tratta di un risultato notevole, specialmente se lo si confronta con quelli relativi agli investimenti ed alle produzioni di centrali come, ad esempio, quella di Caorso. Pertanto, ritengo che si debba proseguire in tale direzione avendo presente che, in questo calcolo, non sono valutati i benefici derivanti dall'energia termica. Dunque un ulteriore rinvio dell'attuazione di questo provvedimento determinerebbe una perdita netta di 250-300 miliardi di lire all'anno in termini di risparmio energetico.

In sostanza, siamo di fronte ad una duplice necessità: da un lato, alla necessità di comprendere sì l'importanza degli interventi effettuati nella fase iniziale, soprattutto in determinate situazioni macroscopiche (come quella relativa ai fumi), per il conseguimento di un risparmio energetico, ma anche all'esigenza di un ripensamento complessivo della strategia del risparmio energetico attraverso una migliore regolamentazione dei fenomeni che appaiono più macroscopici e non più tollerabili in futuro; dall'altro, alla necessità di un rilancio di seconda generazione della strategia complessiva, che faccia i conti con il dato di fatto degli ulteriori ritardi rispetto ad esperienze ed a punti di vista. Dobbiamo, poi, essere consapevoli del danno che sarebbe causato da un'eventuale sospensione dell'intervento, avendo presente che esso è riferito ancora a programmi pensati, resi immediatamente esecutivi ed in gran parte realizzati negli anni 1981 e 1982 e che tutto il resto – fino ad oggi in gran parte già progettato e suscettibile di un'immediata realizzazione – potrebbe restare bloccato da un ulteriore rinvio della discussione di questo provvedimento.

Oggi, per una serie di situazioni oggettive, abbiamo invertito la tendenza che si manifestò all'inizio dell'esperienza applicativa della legge n. 308 del 1982. Infatti, mentre in quella fase iniziale dovemmo costruire, in sede centrale e nelle sedi regionali, e sollecitare il mercato dell'utenza rispetto a questa strategia di risparmio energetico, attualmente siamo di fronte ad un inevaso – già pronto per l'attuazione – piuttosto importante, che, tra l'altro, si qualifica, rispetto ai primi due anni di intervento, come progetto di recupero molto più serio, elaborato e concomitante con gli obiettivi della legge di quanto non fossero i primi interventi, che furono effettuati nella fase iniziale. Questo è un dato positivo che crea per le forze politiche e per questa Commissione una maggiore sensibilità rispetto agli ulteriori limiti di un processo di intervento. Non vorrei che l'esigenza positiva unitariamente posta alla base della valutazione che ha portato all'aumento dello stanziamento rispetto all'impalcatura complessiva che diede vita alla legge n. 308 possa produrre un esito addirittura negativo. La volontà di migliorare alcuni meccanismi, che abbiamo ritenuto fosse necessario rendere più positivi, in effetti determina la sospensione di un processo proprio nel momento in cui cresce la sensibilità rispetto alla materia in questione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al provvedimento dal Senato, non vorrei ripetere la relazione da me svolta nella seduta precedente. Ricordo che sono state inserite questioni molto importanti, che non si è trattato di modifiche marginali. Non possiamo disconoscere che la

natura della sensibilità che ha portato a quelle modifiche, essendo state toccate alcune rilevanti questioni sulle quali pesano alcuni interrogativi; la domanda posta all'attenzione generale è stata se la sede per affrontare alcuni temi fosse quella della legge n. 308 o meno, valutando forse improprio non solo il collegamento con il provvedimento al nostro esame, ma anche il far pesare su questi finanziamenti interventi importanti che, probabilmente, ad un'analisi scientifica corretta, poco hanno a che vedere con le fonti rinnovabili e con una strategia più generale di risparmio energetico.

Una novità estremamente positiva è costituita dall'accoglimento, con un anno di ritardo, di una richiesta unanime di questa Commissione derivante da una valutazione coincidente di tutte le forze politiche: mi riferisco all'aumento di stanziamento in termini importanti. Ricordo che le richieste da noi avanzate non si allontanavano dalla somma di 750 miliardi all'anno; erano forse leggermente maggiori, ma la sostanza è che fin dal primo momento, l'obiettivo da raggiungere si fissava intorno a quella cifra. La cifra di 750 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988 aumenta la disponibilità finanziaria rispetto alle stesse modifiche del Senato, che già aveva previsto un aumento di 50 miliardi rispetto al provvedimento da noi approvato. Per cui, da una previsione di 435 miliardi, ampliata attraverso le modifiche introdotte dal Senato di 50 miliardi, si passa ad un tetto complessivo di 750 miliardi, con una nuova disponibilità di 250 miliardi circa sulla quale dobbiamo riflettere per decidere un modo immediato di utilizzo. La proposta più semplice – che non vorrei fosse la più semplicistica – è quella di utilizzare questi 250 miliardi con gli stessi parametri dei vecchi meccanismi, rispettando tesi già ampiamente discusse ed approvate in questa sede. Tale proposta avrebbe il merito di rendere immediatamente disponibili le somme che ho detto, ma apre anche più ampi motivi di riflessione. Certamente, dovremo prendere le decisioni dopo un dibattito approfondito, nel corso del quale capiremo qual è il quadro politico sulla materia al nostro esame. Concludo affermando che è necessario che i colleghi abbiano presente la necessità di non procrastinare le decisioni, perlomeno quelle relative alla parte di intervento già in fase di elaborazione nelle diverse sedi ministeriali e regionali.

GABRIELE SALERNO. Signor presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega relatore Fausti. Prenderò lo spunto dalle sue osservazioni sul nuovo importante stanziamento, deliberato su richiesta unanime della Commissione industria, per sviluppare il mio ragionamento. Intanto, questo fatto nuovo – la legge finanziaria per il 1987 – pone un problema di revisione del provvedimento. Il gruppo socialista intende cogliere questa occasione per presentare stamane alcuni emendamenti allo scopo di modificare in maniera importante il testo unificato e di significare al paese come la questione del risparmio energetico e della produzione di energia con sistemi alternativi possa essere affrontata, oggi, in termini di serietà nell'ambito del piano energetico nazionale. Delineerò brevemente le proposte emendative del testo unificato, presentate dal gruppo socialista, nonché la « filosofia » che ha mosso quest'ultimo ad elaborarle.

Noi socialisti riteniamo che sia possibile – fatta salva, ovviamente, la veridicità delle indicazioni relative al fabbisogno energetico del nostro « sistema paese » – soddisfare tale fabbisogno attraverso il risparmio energetico, da un lato, e la produzione di energie alternative, dall'altro. Fra gli emendamenti che presentiamo ve n'è uno – quello all'articolo 3 del testo unificato – tendente a modificare l'articolo 4 della legge n. 308 del 1982 nel senso di portare da 3 mila a 10 mila chilowatt elettrici la potenza massima degli impianti indicati in quell'articolo, e da 10 mila e 30 mila chilowatt elettrici, subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il parere del CIPE. Ciò permetterebbe – in riferimento all'articolo 11 del provvedi-

mento in discussione – di rendere immediatamente interessante, con i finanziamenti necessari da noi proposti, il recupero delle centrali di piccola e media potenza. Vi è, poi, un altro emendamento con cui proponiamo il potenziamento – anche in termini di ricerca e sperimentazione – di sistemi di produzione di energia alternativa, come quella geotermica, quella fotovoltaica, quella idraulica e quelle del teleriscaldamento e della cogenerazione. In tale modo potrebbe essere ridotto il fabbisogno di megawatt elettrici di alcuni nuclei – come, ad esempio, quello di Trino Vercellese – mediante la trasformazione di due milioni di scaldabagni da elettrici in scaldabagni a gas, su un totale di 4 milioni trasformabili. Proponiamo anche di stabilire l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e per quelle degli enti locali di attuare – nel momento in cui si occupino di energia termica – un criterio di valutazione, sulla base di costi e beneficî, per la soluzione più conveniente e di minor impatto ambientale. Proponiamo altresì di prevedere la possibilità per l'ENEL di entrare in società od in consorzi con enti pubblici o privati, per sviluppare sistemi di teleriscaldamento e di cogenerazione, nonché la possibilità per i grandi enti energetici dello Stato di accedere ai finanziamenti di cui alla legge n. 308 del 1982, convinti come siamo del fatto che, in alcuni settori, essi stanno compiendo studi, indagini, approfondimenti e – in alcuni casi – realizzazioni importanti. Proponiamo, inoltre, finanziamenti alle aziende piccole e medie ed alle imprese artigiane le quali applichino nelle loro lavorazioni tecnologie che permettano risparmi energetici. Infine, proponiamo, insieme con la semplificazione delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, la costituzione presso la Presidenza del Consiglio di una agenzia per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'uso efficace dell'energia, che dovrebbe funzionare a partire dal 1° luglio 1987.

Mi rendo conto del fatto che tali emendamenti daranno vita ad un dibattito importante; ma, d'altronde, le modifiche apportate dal Senato al testo unificato in discussione sono del tutto attuali, cosicché, al momento di esaminarle – ed anche in vista della prossima Conferenza nazionale sull'energia – è giusto dare un segno importante di come il nostro paese intenda muoversi in relazione al problema energetico. Dichiaro la disponibilità del gruppo socialista ad un confronto e ad un dibattito sulle modifiche ad esso proposte, nonché alla rapida approvazione di un provvedimento che affronti in modo serio, concreto e risolutivo questa importante problematica.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'onorevole Salerno ha presentato i seguenti emendamenti.

*All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:*

È istituita a partire dal 1° luglio 1987, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Agenzia per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia, con sede in Roma.

L'Agenzia ha lo scopo di formulare ed attuare piani per l'incentivazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia.

Si dà delega al Governo di presentare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, una legge che regoli il funzionamento e fissi la prima pianta organica dell'Agenzia.

Al normale funzionamento dell'Agenzia citata si provvede con lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari 1987 e 1988.

*All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:*

I comuni e gli enti pubblici che negli edifici di loro proprietà adibiti ad uso scolastico o ad uffici, realizzino interventi che consentano una riduzione della potenza elettrica impegnata dalla rete di almeno il 50 per cento attraverso l'impiego congiunto di utenze ad alta efficienza elettrica e di generatori fotovoltaici, i quali dovranno contribuire per

non meno del 30 per cento alla riduzione finale di potenza, sono ammessi ad un contributo in conto capitale fino al 70 per cento del costo di investimento e con un limite di 70 milioni per intervento.

Il contributo è concesso sulla base delle spese documentate, con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di 20 miliardi per gli anni 1986, 1987, 1988 a valere sul capitolo 7706.

*All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:*

L'ENEL e gli altri operatori che gestiscono sistemi di produzione e distribuzione di energia elettrica in rete locale (non collegata alla rete nazionale), possono richiedere un contributo sulle spese totali di investimento per interventi di sostituzione o di integrazione degli attuali impianti utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti rinnovabili anche integrate tra di loro, purché il contributo delle fonti rinnovabili non sia inferiore al 10 per cento della produzione di energia elettrica annua prevista.

Il contributo in conto capitale potrà raggiungere un massimo del 60 per cento del costo di investimento, sulla base delle spese documentate e viene erogato con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Per ciascun intervento il contributo massimo è limitato a 1,5 miliardi.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di 10 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, sul capitolo 7707.

*All'articolo 2 sostituire, al comma 2, le parole:* « all'onere di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 », *con le seguenti:* « all'onere di lire 250 miliardi per l'anno 1986, di lire 250 miliardi per l'anno 1987 e di lire 250 miliardi per l'anno 1988 ».

*Sostituire il comma 5 dell'articolo 2 con il seguente:*

In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa rispettivamente di 60 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

*Sostituire il comma 6 dell'articolo 2 con il seguente:*

In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa rispettivamente di 50 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

*All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:*

Le amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti locali, nell'ottemperare a quanto disposto dalla presente legge devono adottare come criterio principale di valutazione, sulla base di un'analisi costi-benefici, la soluzione più conveniente per il risparmio energetico, che nel contempo presenti il minimo impatto ambientale.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

L'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è modificato sostituendo nel primo comma, alle parole: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe », le parole: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 10.000 KWe, o subordinatamente all'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del CIPE, per impianti di potenza tra 10.000 e 30.000 KWe ».

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

L'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è così modificato: il punto 5) del terzo comma è sostituito integralmente dal seguente:

« 5) utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produ-

zione di energia elettrica per edifici rurali o di abitazione non elettrificati. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino al 70 per cento della spesa di investimento documentata e fino al limite di 30 milioni di lire ».

*È inoltre inserito il seguente punto:*

« 7) l'installazione di nuovi apparecchi per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari funzionanti a metano, sia del tipo istantaneo che ad accumulo (compresi l'impianto di adduzione gas e lo scarico dei prodotti di combustione), sia in quelli esistenti, in sostituzione degli apparecchi attualmente in funzione utilizzanti energia elettrica. Per tali interventi il contributo è elevato al 50 per cento.

I contributi di cui al presente punto 7 verranno erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle domande dei soggetti interessati, raccolte dalle Aziende di distribuzione del gas di rete ».

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

1. In relazione a quanto prevìsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le regioni possono destinare fino al 15 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista fino ad un massimo di 15 milioni per ogni studio di fattibilità e di 2 milioni per ogni diagnosi energetica. Il finanziamento di cui al precedente comma può essere elevato fino all'intera spesa prevista, nei limiti sopra indicati, per le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, di cui al comma 1, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

L'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Finalità ed ambito di applicazione della legge).* – La presente legge favorisce ed incentiva anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea il contenimento dei consumi di energia elettrica e di ogni energia derivante da fonti primarie non rinnovabile, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.

Si considerano altresì fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico da impianti termici e processi industriali, le altre forme di energia recuperabili in processi od impianti.

Il contenimento di consumi energetici e l'utilizzazione di fonti rinnovabili, di cui alla presente legge, sono considerati di pubblico interesse e di pubblica utilità ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire per studi e progetti di impianti i quali abbiano le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 10 megawatt termici;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 5 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 1 megawatt termico.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 185 miliardi di lire, così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988: per le realizzazioni ad uso industriale, 15 miliardi per il 1985, 20 miliardi per il 1986, 30 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988; per le realizzazioni ad uso civile: 40 miliardi per il 1986, 25 miliardi per il 1987 e 30 miliardi per il 1988.

3. In deroga all'articolo 1, comma 7, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL è autorizzato a promuovere la costituzione e ad assumere la partecipazione in concorsi e società di capitali con operatori pubblici e privati che si costituiscano per la progettazione e la realizzazione degli impianti di cogenerazione ed ha titolo a richiedere i contributi di cui al precedente comma 2.

4. La quota complessiva di 50 miliardi di lire, a valere sul capitolo 7709 di cui al comma 2 è destinata a concedere contributi in conto capitale per la trasformazione di impianti per l'uso e per la realizzazione di impianti e per la produzione di miscele combustibili acqua-carbone in sostituzione di idrocarburi.

5. La predetta quota di 50 miliardi è così ripartita: lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

6. Il contributo è concesso, nel limite massimo della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Le prescrizioni tecniche, le modalità di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione degli impianti ed opere di cui al presente comma, saranno fissati con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*All'articolo 5, aggiungere i seguenti commi:*

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7010 è autorizzata la spesa di 5 miliardi nel 1986, 5 miliardi nel 1987 e 5 miliardi nel 1988.

2. Il contributo è concesso nel limite del 70 per cento della spesa documentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il 20 per cento della somma stanziata è riservata alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi, e delle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Al termine di ciascun esercizio la parte eventualmente non ancora impegnata delle somme riservate dal presente comma 3, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al punto 1 del presente articolo.

*Sostituire l'articolo 6, comma 1, con il seguente:*

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7711, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo o dell'impianto, *conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:*

L'articolo 14 (piccole derivazioni di acqua – contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti) della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1985, di 50 miliardi di lire per quello 1986, di 50 miliardi di lire per quello 1987 e 50 miliardi di lire per quello 1988, per la concessione di contributi in conto capitale per le iniziative di costruzione, riattivazione o potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzino derivazioni di

acque pubbliche per forza motrice con potenza nominale media annua di 10.000 chilowatt.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti ed alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto od in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

4. Il contributo di cui al precedente punto 3 è erogato in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata.

5. In deroga all'articolo 1, comma 7, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL è autorizzato a promuovere la costituzione e ad assumere la partecipazione in consorzi e società di capitali con operatori pubblici e privati che si costituiscano per la progettazione, la realizzazione o la gestione degli impianti di cui al punto 1 del presente articolo ed ha titolo a richiedere i contributi di cui al precedente punto 2.

6. Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

7. Le regioni compiono gli atti di propria competenza in ordine alla concessione di derivazione idroelettrica o all'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, da rilasciare ai soggetti richiedenti entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui al presente articolo.

*All'articolo 8, sostituire il comma 6 con il seguente:*

1. Le spese sostenute sono documentate con copie conformi delle fatture e degli altri titoli di spesa. Sono ammesse a documentazione delle spese sostenute gli elenchi di fatture e di altri titoli di spesa corredati da una attestazione notarile che ne dichiari la conformità ai documenti originali e fiscalmente regolari oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano un collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, attestante che:

*a)* le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni;

*b)* le fatture e gli altri titoli giustificativi di spesa sono fiscalmente regolari e integralmente pagati;

*c)* le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, gli impianti e le attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio e patto di riservato dominio;

*d)* i materiali, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

2. In alternativa le spese sostenute possono essere documentate da elaborati meccanografici di contabilità aziendale, contenenti riferimenti idonei a risalire in modo inequivoco alla natura delle spese e delle loro componenti tecniche ed economiche corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata per quelle imprese che abbiano un collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, attestante quanto più sopra riportato ai punti *a), b), c)* e *d).*

ELIO GIOVANNINI. Abbiamo già discusso sul rapporto tra questo progetto di legge e l'insieme delle questioni tuttora aperte e collegate, in qualche misura, anche alla Conferenza nazionale sull'energia. Pertanto, non ripeterò ragionamenti già svolti; mi limiterò soltanto a dichiararmi persuaso della necessità di passare da un approccio rozzo e del tutto insufficiente – quale quello rappresentato dalla legislazione attuale e cioè dalla legge n. 308 del 1982 – ad un approccio diverso al problema del risparmio energetico, convinto come sono che il nostro paese sia uno di quelli che meno hanno fatto in termini di risparmio energetico, non essendo riuscito, tra l'altro, a cogliere quella vera e propria « occasione d'oro » offertagli dal crollo dei prezzi del petrolio e del dollaro nel 1986, in seguito alla quale sarebbe potuto intervenire sugli squilibri strutturali del proprio sistema energetico. Quel che mi preoccupa è il fatto che una politica tariffaria combinata con una politica di grandi costruzioni elettriche comporti un aumento dello spreco energetico e, quindi, un peggioramento delle condizioni strutturali del nostro paese. Sono persuaso del fatto che l'inserimento di questi problemi non possa non essere affrontato attraverso una revisione profonda dei meccanismi esistenti. In tale senso presentai, parecchi mesi fa, una proposta di legge relativa alla costituzione di un'agenzia per il risparmio energetico, che prendeva in considerazione l'esigenza di passare da meccanismi centralizzati e – come dire? – licenziatari, come quelli previsti dalla legge n. 308 del 1982, a meccanismi molto più agili. Insomma, l'intervento dello Stato, articolato e periferico, dovrebbero prodursi attraverso un potenziamento del ruolo degli enti locali e delle regioni e cioè attraverso un intervento propulsivo in accordo con le strutture esistenti. Ma non voglio, ora, riprendere tutti i termini di merito della questione che è al nostro esame.

La questione di cui vorrei discutere per qualche momento non riguarda il merito del dispositivo su cui, al momento, non dovrebbero esservi gravi dissensi; invece, in qualche misura pregiudiziale perché riguarda la possibilità di un'utilizzazione intelligente, da parte della nostra Commissione, di una vecchia struttura normativa, come la legge n. 308 del 1982, per produrre, sul piano legislativo, una risposta che sia all'altezza della situazione ed alla quale sono totalmente favorevole, disponibile ed interessato. Mi riferisco ai tempi politici necessari per evitare l'interruzione del flusso di contributi. Devo dire che, francamente, vorrei avere delle garanzie: se decidessimo di imboccare la strada dell'utilizzazione a fondo dello strumento costituito dalla legge n. 308 per varare una legge sul risparmio energetico adeguata alle esigenze e alle possibilità del paese, se decidessimo di imboccare questa strada, che ritengo preferibile, propenderei per chiedere ai rappresentanti dei gruppi politici una valutazione d'insieme e un accordo politico di ferro sui tempi, sulle modalità e sulle procedure percorribili per compiere questa operazione. Dico subito che, se non ci trovassimo in queste condizioni, se non fossimo cioè garantiti reciprocamente sul fatto che facciamo sul serio, a questo punto, con estremo rammarico, preferirei un aggiornamento, il più rapido possibile, della legislazione esistente, perché possa continuare nei prossimi mesi, e magari nel periodo che corre da qui alle prossime elezioni anticipate, piuttosto che sentirmi corresponsabile dell'arresto dei meccanismi attualmente esistenti in cambio di un'ipotesi che rischierebbe di essere evasiva. Per chiarire quanto ho detto, specifico che mi parrebbe molto importante ottenere in prima battuta una valutazione responsabile dei diversi gruppi sulla percorribilità, in termini di tempi e di procedure, di una strada quale quella che, in qualche misura, si è delineata in questa sede e che ritengo condivisibile; mi riferisco all'utilizzazione della legge n. 308 al fine di varare una legge sul risparmio energetico. Soltanto dopo una discussione preliminare mi sentirò tranquillo nell'affrontare il dibattito di merito sulle questioni già sollevate e su quelle che potrebbero esserlo.

SALVATORE CHERCHI. Signor presidente, vorrei innanzitutto avere chiaro il quadro entro il quale sviluppare la nostra discussione. Se non sbaglio, infatti, stiamo affrontando la terza lettura del provvedimento e, quindi, le possibilità di apportare modifiche allo stesso dovrebbero essere strettamente connesse alle modificazioni introdotte dal Senato: se così è, mi pare che lo spazio di intervento sia piuttosto significativamente limitato. Questa mi sembra una questione da risolvere, perché noi stessi, ove non fosse così, avremmo probabilmente da operare una riflessione più approfondita su tutto l'impianto della legge n. 308 e sull'insieme dell'intervento a sostegno del risparmio energetico: ma mi sembra che per fare questo occorra una sede diversa e progetti di legge diversi.

Non entro nel merito delle proposte avanzate dall'onorevole Salerno, perché si tratta addirittura di stabilire se questa può essere la sede propria sul piano formale oppure se, necessariamente, la discussione debba essere rinviata ad altra sede. Mi riferisco, per esempio, alle misure di sviluppo del settore idroelettrico; certamente tutto quanto può portare ad un ampliamento delle questioni già esistenti ci troverebbe d'accordo. Così pure la riconversione di talune utenze per il calore dall'energia elettrica al gas ci trova d'accordo. A questo riguardo, mi permetto di ricordare che, in occasione della discussione della legge finanziaria, presentammo un emendamento finalizzato a sostenere la diffusione del gas metano nelle utenze civili, che però fu respinto. Ritengo inoltre che si dovrebbe sviluppare un dibattito molto approfondito sulla costituzione dell'agenzia, trattandosi di una scelta non di poco conto. In conclusione, ribadisco la necessità di chiarire se sia questa la sede per sviluppare questi argomenti o se dobbiamo limitarci esclusivamente all'esame delle modifiche al provvedimento introdotte in Senato. In questo caso, sarebbe necessario accelerare i tempi di approvazione del provvedimento al nostro esame e procedere ad un'operazione fondamentalmente di rifinanziamento dell'intervento in corso. Se le possibilità di intervento fossero molto limitate, saremmo dell'opinione che le risorse disponibili, anche dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1987, dovrebbero essere canalizzate rapidamente sugli strumenti esistenti: non dovrebbero rimanere a giacenza, ma dovrebbero essere rese disponibili immediatamente.

Per evitare poi l'andirivieni, tra la Camera e il Senato, del provvedimento occorrerebbe verificare preliminarmente quali sono gli emendamenti apportati dal Senato che il Senato stesso ritiene indispensabile mantenere, per arrivare ad una valutazione realistica di ciò che possiamo fare. Al gruppo comunista sembra assolutamente centrale ed imprescindibile la modifica dell'articolo 11 che, così come ci è stato trasmesso dal Senato, in sostanza liberalizza la distribuzione dell'energia elettrica. Sulle altre modifiche apportate dal Senato, pur dissentendo, per esempio, sullo stanziamento di 50 miliardi per il *cool water*, essendo la portata finanziaria di questa legge già estremamente limitata, e sapendo che questo finanziamento andrebbe a favore dei grandi gruppi, nutriamo più di una riserva; ricordo, anzi, che in prima lettura eravamo decisamente contrari. Su questi aspetti, comunque, siamo disponibili ad una valutazione che riveda anche il nostro precedente atteggiamento. Per quanto riguarda l'articolo 11, invece, manteniamo una posizione molto netta e ferma sulla necessità di ripristinarne il testo originario. Ci sembra, però, preliminare alla prosecuzione della discussione un chiarimento sul campo in ordine alla portata delle modifiche che possiamo apportare al testo in discussione.

CESARE DUJANY. Desidero chiedere ulteriori informazioni, per potere valutare meglio il problema sul piano generale. Riconoscere, anzitutto, l'ammontare dei contributi assegnati alle varie regioni, ai sensi della legge n. 308 del 1982, come incentivi al risparmio energetico, nonché antità dei « prodotti » che hanno fatto seguito a tali interventi. Inoltre, vor-

rei avere ulteriori informazioni circa l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 308 del 1982, cioè circa i rapporti tra autoproduttori ed ENEL, perché mi pare che, a distanza di anni, tale problema non sia stato ancora risolto e costituisca un grave *handicap* per quegli autoproduttori i quali intendano dare un loro contributo di partecipazione al risparmio energetico attraverso la produzione di energia idroelettrica. Infine, vorrei conoscere l'entità dei contributi aggiuntivi che le regioni, di loro propria iniziativa, hanno realizzato mediante strumenti legislativi o di regolamentazione, che vanno di pari passo con quelli forniti dallo Stato, allo scopo di favorire il risparmio energetico. Ritengo che su tale materia sia opportuno qualche momento di riflessione perché, con la messa in circolazione di un'enorme quantità di denaro, si è dato luogo ad una burocratizzazione paurosa, i cui costi potrebbero risultare eccessivi. Il ruolo delle regioni deve essere riveduto perché l'attuale meccanismo non ha decentrato i poteri ma ha soltanto permesso una notevole burocratizzazione, nelle regioni, per la distribuzione dei finanziamenti. Dunque, il metodo da seguire deve essere elaborato alla luce del consuntivo di applicazione della legge n. 308 del 1982.

NADIR TEDESCHI. Ritengo giusti i ragionamenti svolti a proposito della necessità di un migliore completamento della legge n. 308 del 1982. Temo tuttavia che una procedura in tale senso dia luogo a ritardi notevoli, con la conseguenza che si finisca per non fare assolutamente nulla sul piano del risparmio energetico. Propongo pertanto che si prendano in esame soltanto emendamenti riguardanti le modifiche apportate dal Senato e, soprattutto, che si manifesti la volontà di concludere rapidamente l'*iter* di questo provvedimento. Tra qualche anno, forse, si riuscirà ad approvare un'ulteriore riforma della legge n. 308 del 1982, che contempli soluzioni più interessanti. In questo momento, essendo apparsa all'orizzonte qualche « nube » di tipo politico, è più saggio muoversi nella direzione che ho poc'anzi indicato. Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Dujany, ritengo che sia possibile evitare alcune di esse già nel testo elaborato dalla nostra Commissione e modificato dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI. Il gruppo della democrazia cristiana concorda sull'importanza di una riforma della legge n. 308 del 1982, specialmente in una fase di riflessione sul piano energetico nazionale quale sarà quella che seguirà alla Conferenza nazionale sull'energia. Tutto quanto serva a risparmiare energia, sia al momento della produzione, sia al momento dell'utilizzazione di essa, deve essere fatto, tenendo conto anche dei riflessi positivi, a livello industriale, che deriverebbero da un'azione tesa a stimolare nuove tecnologie per il risparmio energetico. Il gruppo cui appartengo dichiara pertanto la propria disponibilità, ben sapendo che il problema del risparmio energetico, pur riguardando un grosso capitolo cui bisogna dare quello spazio che, forse, in passato non è stato dato, tuttavia non esaurisce in sé la problematica sull'energia. Per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato, riteniamo di dovere proporre alla Commissione qualche riflessione. Qualche perplessità circa la modifica dell'articolo 11 – cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Cherchi – ci deriva dalla preoccupazione che, attraverso questo provvedimento siano introdotte, in futuro, altre riforme (che, invece, sarebbe opportuno affrontare direttamente). L'obiettivo di questo provvedimento è quello del risparmio energetico e, se mai, anche dell'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia. Pertanto, bisogna fare attenzione a non imboccare una strada diversa facendo altre cose. Desidero, a questo punto, richiamare una questione posta dall'onorevole Giovannini su come spendere al meglio le risorse disponibili, una volta che sia stata manifestata con chiarezza e determinazione una volontà politica in tale senso.

Il gruppo socialista ha presentato una serie di emendamenti che manifestano la volontà politica di spingere a fondo, e di tale volontà prendiamo atto. L'esigenza principale, comunque, mi sembra quella di non perdere tempo, come hanno già osservato i colleghi Tedeschi e Giovannini. Se dovessimo perdere troppo tempo nel tentativo di giungere a qualcosa di più complesso senza però riuscirvi, sarebbe meglio accontentarsi di quello che è già stato fatto. Mi domando, allora, se, prendendo atto degli emendamenti formulati e delle valutazioni svolte, non sia il caso di ricercare un momento di riflessione per capire se siamo in grado di avviare qualcosa di più complesso o se non sia preferibile utilizzare al meglio le risorse disponibili. Non desidero aggiungere altro, se non ribadire la necessità di un momento di valutazione sulle due ipotesi che ho prospettato: noi siamo disponibili ad entrambe.

ALESSANDRO TESSARI. I colleghi mi scuseranno se, nei confronti del progetto di legge in esame, nutro, più dei colleghi, che hanno espresso, peraltro, dubbi e perplessità, una sostanziale diffidenza. Dico ciò perché, come i colleghi « veterani » di questa Commissione sanno, il progetto di legge al nostro esame non è altro che l'infausta legge che partorì, nella passata legislatura, la famosa leggina delle tangenti ENEL ai comuni per l'ospitalità alle centrali nucleari. Quella legge (come, fra l'altro, i colleghi non maliziosi non avranno rilevato) già nel titolo indicava la complessità maliziosa delle sue finalità, facendo riferimento all'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili « diversi dagli idrocarburi », in quanto dovevano servire all'uso del nucleare. Siccome pareva « scandaloso » usare la parola « nucleare », si usò questa espressione anche se, nel corso dell'esame del provvedimento, tale dicitura fu vanificata, dato che i contributi previsti dalla legge furono riservati a tutte le centrali, comprese quelle che usavano i combustibili idrocarburi. Credo che siamo di fronte ad una moltiplicazione di provvedimenti che vanno sostanzialmente nella stessa direzione, creando quelle complessità che ha denunciato il collega Dujany. Sono convinto che gli emendamenti formulati dall'onorevole Salerno siano preziosi ai fini del provvedimento in esame, ma ho l'impressione che il ventaglio delle perplessità sollevate imponga alla Commissione una riflessione sul provvedimento stesso, con un richiamo di tutta la legislazione vigente in materia, sia nazionale sia regionale, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento che non consenta, come purtroppo e troppo spesso si vuol fare intenzionalmente, un'allegra canalizzazione di denaro pubblico per finalità esattamente identiche. Sappiamo anche che questa legge si cumula, nei suoi contributi, con altre che non sono state esplicitamente richiamate. Personalmente, ritengo che avere un quadro di riferimento generale di tutta la normativa riguardante il risparmio energetico, le fonti rinnovabili e l'indicazione esplicita dei combustibili per le centrali elettriche, sia necessario per ottenere chiarezza, anche perché siamo in un momento delicato della discussione politica ed energetica e nell'imminenza di una decisione che il Parlamento prenderà dopo la conferenza sull'energia, quando dovremo rivedere il piano energetico nazionale. Mi affido, ovviamente, alla saggezza del presidente per fare luce sulle incertezze.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Signor presidente, sono rimasto colpito ed interessato dagli emendamenti presentati dal gruppo socialista. Devo dire che la valutazione di carattere tecnico-procedurale è abbastanza opinabile perché, secondo me, dire che gli emendamenti presentati sono dei veri e propri emendamenti alle modifiche apportate al Senato vuol dire trarre una valutazione sulla portata degli stessi emendamenti. L'emendamento concernente l'istituzione di una agenzia riveste notevole portata politica, perché si tratta di dire che il cervello coordinatore della strategia energetica del paese passa dagli attuali centri di elaborazione e di valutazione ad un nuovo strumento strategico,

in questo settore, completamente nuovo. Per quanto mi riguarda, devo dire che si tratta di un'esigenza largamente sentita. Ricordo, al proposito, alcune battaglie portate avanti dal nostro gruppo, attraverso l'allora ministro dell'industria Donat Cattin, sulla necessità di una diversa gestione strategica della politica nel settore. Si tratta di un argomento che non può essere sottovalutato o considerato a livello di piccola modifica. Non voglio creare un problema di carattere politico: siamo pronti a discutere anche e soltanto sulle modifiche introdotte al Senato, però credo sia coscienza politica di tutti il sapere che, al di là degli espedienti tecnico-procedurali, va aperto e rilanciato un dibattito politico generale, capovolgendo una linea di tendenza che aveva portato ad una modifica migliorativa della legge n. 308, con l'intento limitato di renderla più efficiente e di allargarne gli spazi di intervento. In qualità di relatore, ho sempre avvertito la « gabbia » costituita dalle proposte originarie (perché occorre ricordare che due proposte di legge autonome sono state unificate). Nel rispetto di un'intesa generale delle forze politiche, il gruppo democristiano, ed il relatore a titolo personale, con senso di responsabilità rispetto alle competenze del Governo, hanno rinunciato a posizioni legittime di parte nel rispetto delle tesi complessive. Ma, nel momento in cui si avvia una proposta – tra l'altro rispettabile – che disegna un allargamento strategico, desidero dire qualcosa nel merito, senza tuttavia voler dare al mio intervento un « taglio » polemico (che per altro non avrebbe motivo di essere, data la mia piena disponibilità ad una discussione di merito).

Ritengo che l'esperienza dell'applicazione della legge n. 308 del 1982 sia superata rispetto ad un impianto strategico complessivo che non viene affrontato neppure negli emendamenti presentati dal gruppo socialista (i quali, tutto sommato, procedono in senso migliorativo, ma – stando ad una prima impressione, del tutto superficiale – sembrano ricalcare i meccanismi della vecchia legge, che sono soprattutto di sostegno ad interventi parziali). Con la legge n. 308 del 1982 siamo intervenuti, dovunque si producesse risparmio energetico, graduando strumenti di sostegno economico delle varie iniziative. Ora, se vi sono elementi di ripensamento delle strategie di risparmio energetico, essi vanno nel senso del superamento del meccanismo complessivo della legge n. 308 del 1982. Dobbiamo cominciare ad affrontare una più esatta distinzione e qualificazione dell'intervento rispetto all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia ed al risparmio energetico vero e proprio, avendo presente che interveniamo in due campi diversi. Infatti, mentre nell'un settore non determiniamo un risparmio economico, nell'altro consideriamo il nostro intervento in relazione al risultato economico del risparmio energetico.

Dunque, una nuova dottrina economica deve dividere tali due aspetti; altrimenti, si ha un impianto che punta al risparmio energetico nel momento in cui esso sia economicamente compatibile, ma non punta alla creazione di un mercato rispetto ad una strategia alternativa (desidero ricordare che abbiamo liquidato alcuni interventi – e mi riferisco in particolare alla centrale Delphos di Adrano – contingentandoli nella categoria degli impianti sperimentali, sui quali vi è soltanto l'intervento della CEE, poiché da parte italiana questo aspetto non è stato affrontato in una visione strategica). Ci limitiamo, sia nella legge n. 308 del 1982, sia nelle modifiche ad essa apportate, ad indicare una nuova definizione delle fonti rinnovabili di energia, senza graduare, diversificandoli, i tipi di intervento (che, a mio avviso, devono tendere alla costituzione di un mercato assistito, se si vuole dare una spinta reale a questa esperienza). In realtà, tanto l'esperienza della centrale di Adrano quanto quella, fallita, avviata da un ricercatore in Francia allo scopo di produrre energia attraverso un processo di concentrazione dei raggi solari, hanno avuto risultati negativi non già perché concettualmente sbagliate ma perché tecnicamente imperfette.

Quest'ultima ragione è servita a molti per affermare che un tale tipo di intervento deve essere superato, o quanto meno limitato.

Viene da domandarsi, dunque, se sia possibile rivalutare questo tipo di intervento partendo dalla considerazione che non basti la sola strategia di intervento europea per compiere un salto verso la « seconda generazione » ma sia necessaria anche la formazione di un mercato assistito che dipenda dalle nostre leggi nazionali e dal nostro intervento. In realtà, tutti gli interventi necessitano di un ripensamento strategico. Ad esempio, a proposito della cogenerazione, non basta incrementare l'intervento di finanziamento aumentando le caratteristiche della cogenerazione, perché ciò significherebbe usare parametri diversi rispetto allo schema della legge n. 308 del 1982. Infatti, la cogenerazione è strettamente legata al costo dell'energia elettrica, che è a sua volta legato a variabili indipendenti rispetto alla strategia del risparmio energetico in quanto essa « tira fuori » dal prodotto tutta l'energia possibile. Pertanto, di fatto, essa realizza una strategia di risparmio energetico valida al di là dei « tetti » di fissazione del mercato dell'energia elettrica, che però risultano da essa nettamente influenzati. Fino ad oggi, siamo intervenuti aumentando e graduando la somma degli interventi sui singoli progetti, mai fissando una correlazione del costo reale di produzione dell'energia dell'ENEL e della cogenerazione, per poi fissare parametri di intervento differenziato che consentano permanentemente l'esperienza della cogenerazione. Pertanto, un ripensamento sulla legge n. 308 del 1982 deve liberare una strategia di secondo grado; altrimenti tutto il dibattito di questi ultimi anni si dimostrerà inutile (invece, esso è servito, come si evince nel momento dell'impatto delle richieste). Ordunque, non basta « alzare il tiro » con una risposta che determina soltanto vecchi meccanismi.

Questo discorso vale in linea generale. Vale, per esempio, relativamente alla geotermia. Finora siamo intervenuti soltanto finanziando l'utilizzazione degli impianti geotermici. Invece, il vero problema da risolvere è quello della diversa dislocazione degli utenti rispetto alle fonti geotermiche. È necessario infatti intraprendere iniziative tendenti a favorire la costituzione dell'utenza vicino alle fonti geotermiche; altrimenti esse non saranno mai sfruttabili. Un altro esempio è quello dell'edilizia. Il fallimento della legge per l'edilizia è clamoroso. A parità di somme investite in questo settore, il ritorno in termini di risparmio energetico è minimo; vogliamo un impatto complessivo enorme, ma esso fa i conti con alcuni fattori tecnologici e con costi sociali con ricadute in termini di risparmio energetico assolutamente trascurabili. L'edilizia solare passiva spontanea è la caratteristica su cui tutti i nostri grandi centri tradizionali si sono costruiti, mentre oggi progettiamo le città mettendo purtroppo i parchi a nord, per cui le fonti di luce sono tutte a nord e non si determina un intervento strategico da questo punto di vista. Tutta l'edilizia mediterranea è orientata nei confronti di questa antica saggezza. Intervenire in questo settore vuol dire valutare una posizione strategica che consideri gli errori progettuali che determinano un'edilizia di grande dispersione energetica.

Vi è poi un'altra osservazione che desidero fare per inciso e che comunque, in una strategia più generale, dovremo affrontare. Vi sono alcuni interventi in atto – mi riferisco soprattutto a quelli di trasporto del calore, in particolare nell'area di Milano – in cui agiamo con i finanziamento dell'opera, come avviene anche in Francia. Però, colleghi, in Francia, dove si sono verificati interventi, si è avuta anche una legge che ha fatto obbligo agli utenti interessati di utilizzare quella determinata fonte di calore. In Italia finanziamo questo tipo di intervento e contemporaneamente finanziamo anche il metanodotto, anche nelle situazioni in cui prevediamo di intervenire finanziando interventi di recupero di calore. Il problema calore è vasto e riguarda la revisione strategica di alcuni meccanismi. Pertanto,

per puntare ad un salto di qualità, occorre non guardare più all'immediato, con la parziale modifica in positivo dei vecchi meccanismi, ma portare avanti una proposta di salto strategico rispetto al vecchio impianto della legge n. 308. Dobbiamo dunque riaprire una discussione che, per quanto ci riguarda, non concernerà soltanto la revisione dei meccanismi di intervento economico relativamente alla loro diversa distribuzione, bensì una visione strategica complessiva all'altezza della sensibilità cui il dibattito politico ci ha portato. Devo dire che le responsabilità rimangono grandi, ma esse dovranno essere assunte da coloro cui spettano. Approfitto della simpatia e del rispetto che nutro nei confronti del sottosegretario di Stato per l'industria Santuz, per dire che anche in passato questa Commissione ha dimostrato un senso di responsabilità complessiva come non ha fatto neanche il Governo perché, colleghi – e qui entriamo nel merito delle modifiche introdotte dal Senato – le modifiche erano presenti, per alcuni aspetti, nella proposta del Governo; allora affrontammo un dibattito rispetto ad alcuni punti della legge al nostro esame nel quale avevamo già alcune consapevolezze: non vorrei che il Senato abbia riproposto vecchie posizioni per poi dire « prendere o lasciare ». Se non si arriva ad una conclusione di questo tipo, l'identificazione politica dei motivi dei continui slittamenti deve essere pur fatta in qualche sede e in qualche modo. Siamo disponibili ad un rilancio strategico della visione su cui fino ad oggi abbiamo operato, anche perché, nel cercare il meglio, si può correre il rischio di ottenere risultati inferiori alle attese. Credo dunque che sarà necessaria una presa in considerazione seria della portata degli emendamenti proposti. Vi è stata un'interruzione del rapporto unitario, perché in passato, prima di arrivare alla modifica delle posizioni di partenza, avevamo avuto modo di capire se le nuove posizioni erano compatibili.

Vi è quindi bisogno di una pausa di riflessione e di lettura attenta degli emendamenti che abbia per oggetto anche la contraddizione che è nei fatti, non nella volontà di chicchessia: qualsiasi intervento di modifica e di miglioramento, pur legittimo, pur importante, pur giusto, da un punto di vista strategico poi danneggia quanto di possibile ed immediato comunque potremmo realizzare. Si potrà tentare di raggiungere un rapidissimo accordo, che è necessario trovare perché ormai tutti i temi sul tappeto esistono nella consapevolezza della Commissione. È necessario un momento di verifica politica e di decisione che non può essere procrastinato e che deve portare comunque ad una soluzione: o all'accettazine delle modifiche introdotte al Senato, o ad un loro rigetto ed a una discussione, ma comunque ad una soluzione immediata. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità su un tema molto delicato come quello di cui stiamo discutendo, in un periodo in cui, fra l'altro, esiste una ipersensibilità, tardiva, delle forze politiche sulla questione.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho ascoltato con molta attenzione quanto è stato detto dal relatore e dagli altri deputati finora intervenuti in questa discussione. Ritengo che gli emendamenti presentati dall'onorevole Salerno esigano una lettura attenta ed una verifica sul piano della concordanza procedurale con le modifiche apportate dal Senato. Ma questo non è compito politico. Compito politico è, invece, quello di collegare il rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 con le modifiche previste nei documenti finanziari, considerato il fatto che vi è un « pacchetto » di richieste, non finanziate, che attendono finanziamenti ai sensi della stessa legge n. 308. Dichiaro che il Governo è disponibile ad un esame approfondito di tali questioni, sulle quali – mi riferisco specialmente alle richieste formulate dagli onorevoli Dujany e Tessari – potrà portare elementi certi. Chiedo tuttavia alla presidenza della Commissione di indivi-

duare un momento di incontro per compiere una approfondita valutazione di tali elementi, non senza avere ribadito la necessità di procedere con molta speditezza.

PRESIDENTE. La presidenza della Commissione si riserva di effettuare una valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, sui quali potrà poi aprirsi in questa Commissione un dibattito in cui saranno valutati anche le modalità ed i tempi per l'ulteriore *iter* del progetto di legge.

ELIO GIOVANNINI. Sono d'accordo. Desidero soltanto osservare che si pone il problema di valutare la possibilità, o l'opportunità, o la necessità, o l'obbligo di fare precedere la discussione con un'eventuale, possibile, od opportuna, o necessaria, od obbligata iniziativa della Commissione su questioni collegate con quella del risparmio energetico.

PRESIDENTE. Desidero fare rilevare che sarà, poi, compito di ciascun gruppo quello di farsi – se lo riterrà opportuno – promotore di una tale iniziativa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO